



Novità fiscali 2017

Sala Orlando

24 gennaio 2017

INDICE



DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI



SEMPLIFICAZIONI FISCALI



PROROGHE AGEVOLAZIONI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

agenzia entrate



Direzione Regionale della Lombardia

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

(D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016, art. 6)



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Somme oggetto della definizione agevolata

Formano oggetto della definizione agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati all'agente della riscossione dal 2000 al **2016**.

La definizione agevolata può riguardare:

- **il singolo carico iscritto a ruolo / affidato;**
- **i carichi affidati all'agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.**



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Agenzia Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

Somme escluse dalla definizione agevolata

- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti allo Stato (art.16 del regolamento(UE) n.2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Violazioni al Codice della strada

Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresa la maggiorazione ex art. 27, co. 6, L. n. 689/1981.



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Pagamenti parziali già effettuati

La definizione agevolata può essere utilizzata anche dai

debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relative ai carichi inclusi in ruoli, affidati all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza **dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.**



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Pagamenti parziali già effettuati

In questa ipotesi:

- a) per la determinazione delle somme da versare, si tiene conto degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- b) restano acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto il dovuto, per beneficiare della definizione agevolata, deve **entro il 31 marzo 2017** presentare apposita dichiarazione di adesione.

Comunicazione dell'agente della riscossione

L'agente fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;
- nell'area riservata del proprio sito Internet.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Comunicazione dell'agente della riscossione



Entro il **28.2.2017**, l'agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento/atto di accertamento esecutivo/avviso di addebito.



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Modalità di adesione

Il contribuente deve

- entro il **31.3.2017** utilizzare l'apposito modello pubblicato sul sito di Equitalia.

Modalità di presentazione

Il modello va presentato:

- allo sportello dell'agente della riscossione

oppure

- tramite e-mail ordinaria o pec, allegando copia del documento d'identità del richiedente la definizione agevolata

Istanza già presentata

il contribuente può integrare

- entro il **31.3.2017** la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



agenzia
Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

Comunicazione dell'agente della riscossione



Entro il **31.5.2017** l'agente comunica al debitore l'importo delle somme dovute, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza e invia i bollettini di pagamento.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Perfezionamento della definizione agevolata

La definizione è subordinata al pagamento in unica soluzione o a rate, **senza sanzioni né interessi di mora**, delle somme:

- affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Agenzia Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

Pagamento somme dovute

Il contribuente deve versare:

- il **70%** di quanto dovuto **nel 2017**;
- il restante **30%** **nel 2018**.

Il pagamento può essere rateizzato; sulle rate sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Pagamento somme dovute


Il pagamento è effettuato in **rate di pari ammontare**:

Anno	Scadenza rate
2017	luglio, settembre, novembre
2018	aprile, settembre

- Ai pagamenti dilazionati non si applicano le disposizioni in materia di dilazione di pagamento fino ad un massimo di 72 o 120 rate mensili.
- **Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data del 3 dicembre 2016, è possibile la rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà del contribuente se, alla data di presentazione dell'istanza di adesione, sono trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito.**

Esempio

(carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data del 3 dicembre 2016)



Modalità di pagamento

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;
- mediante bollettini precompilati, che l'agente è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione sul conto corrente;
- presso gli sportelli dell'agente.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Effetti dell'istanza di adesione

A seguito della presentazione della apposita dichiarazione, sono sospesi:

- i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione.

Limitatamente ai debiti inclusi nell'istanza di adesione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31 dicembre 2016 e fino a luglio 2017 (termine di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute).


Effetti dell'istanza di adesione

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi in esame, non può:

- avviare nuove azioni esecutive,
- iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche,
- proseguire le procedure di recupero coattivo avviate. La procedura è interdetta alle seguenti condizioni: non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione, non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

N.B.: sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

Decadenza dalla definizione agevolata



versamento dell'unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme.



- Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
- I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

(D.L. n.193/2016 convertito dalla L. n. 225/2016, art. 7 quater)

Presunzione accrediti/prelevamenti imprese (comma 1)

I versamenti e i prelevamenti bancari, non risultanti dalle scritture contabili e senza indicazione del beneficiario, si considerano (per presunzione) ricavi

- **se superiori a € 1.000 giornalieri**
e, comunque,
- **a € 5.000 mensili.**



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Notifica avvisi/atti e cartelle di pagamento (commi da 6 a 13)

L'ufficio competente **può effettuare a mezzo PEC**, con invio all'indirizzo risultante dall'Indice INI – PEC, **la notifica degli avvisi e degli altri atti alle imprese.**

La notifica si intende **perfezionata**:

- **per il notificante**, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione e relativa attestazione dell'avvenuta spedizione del messaggio;
- **per il destinatario**, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.

Notifica avvisi / atti e cartelle di pagamento (commi da 6 a 13)

Queste disposizioni si applicano alle notifiche effettuate **dal 1° luglio 2017**.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Agenzia
Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

N.B.: Le notifiche di atti/cartelle effettuate nel periodo 1 giugno – 3 dicembre 2016 effettuate con **modalità diverse dalla PEC sono rinnovate mediante invio all'indirizzo PEC** del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi **decorrono dalla data di rinnovazione** della notifica.

Termine consegna Certificazione Unica (commi 14 e 15)

Il termine di consegna della Certificazione Unica ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta è differito al **31 marzo** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati.

Tale novità decorre dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Sospensione termini trasmissione documenti / versamenti da controlli (commi da 16 a 18)

Sono sospesi **dall'1 agosto al 4 settembre**:

- **il termine per la trasmissione di documenti / informazioni** richiesti ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o di altro Ente impositore.

La sospensione non opera per i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA;

- **il termine (30 giorni) per il pagamento delle somme dovute** a seguito dei **controlli automatici** e dei **controlli formali**, nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

E' stabilita la cumulabilità dei termini di sospensione relativi all'accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.

Nuovi termini versamenti IRPEF/IRES/IRAP (commi 19 e 20)

Dal 1° gennaio 2017:

- le persone fisiche, le società di persone e le società semplici versano **il saldo IRPEF/IRAP entro il 30 giugno** dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- in caso di **liquidazione, trasformazione, scissione, fusione** le società di persone e le società semplici eseguono i suddetti versamenti **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.**

Nuovi termini versamenti IRPEF/IRES/IRAP (commi 19 e 20)

Dal 1° gennaio 2017:

- le società di capitali versano il **saldo IRES/IRAP entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- le società di capitali, che approvano il bilancio **oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio, versano il **saldo IRES/IRAP entro l'ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio.**

N.B.: se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Versamento saldo IVA

- **entro il 16 marzo** di ciascun anno
ovvero
- **il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione** con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Rimborso credito IVA superiore a € 30.000 (comma 32)

Il limite, al cui mancato superamento **non è richiesta la garanzia** per il rimborso del credito IVA, è stato innalzato a **€ 30.000**.

Il rimborso superiore a **€ 30.000** richiesto da un soggetto

- **“non a rischio”** è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale recante il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo e allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- **“a rischio”** va **prestata apposita garanzia**.

Cessazione partite IVA inattive (comma 44)

L'Agenzia delle entrate **procede d'ufficio** alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano **non aver esercitato nei 3 anni precedenti** attività d'impresa.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Omessa comunicazione cessazione attività (comma 45)

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività non si applica più la sanzione da € 500 a € 2.000.



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

PROROGHE AGEVOLAZIONI (L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017)

Credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 1, commi 15 e 16)

E' prorogato fino al 2020.

Il credito può essere utilizzato anche da imprese residenti o stabili organizzazioni di imprese non residenti, che svolgono attività di ricerca e sviluppo su commissione di soggetti non residenti.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

- le spese per attività di R e S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente a quello in corso al 31.12.2015.

Il credito è riconosciuto fino all'importo massimo annuo di € 20 milioni nelle seguenti misure.

Credito d'imposta spettante	Tipologia di spesa
50% della spesa incrementale	Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
50% della spesa incrementale	Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e contratti di ricerca stipulati con Università/Enti e organismi di ricerca/altre imprese

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.**

Rivalutazione beni d'impresa/partecipazioni (art. 1, commi da 556 a 564)

Soggetti interessati

Società di capitali e enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.

Beni rivalutabili

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016. Deve riguardare tutti i beni:

- **risultanti dal bilancio al 31.12.2015**, materiali ed immateriali, mobili ed immobili, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Imposta sostitutiva

Sulla differenza tra il valore attribuito al bene a seguito della rivalutazione e il costo non ammortizzato si applica un'imposta sostitutiva:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Saldo attivo di rivalutazione

- Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione alla società di un'imposta sostitutiva, dell'IRES e dell'IRAP, nella misura pari al 10%.
- L'affrancamento rende subito disponibile per la distribuzione il saldo attivo di rivalutazione senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento, il saldo deve ritenersi in regime di sospensione d'imposta.

Versamento imposte sostitutive

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva sono versate **in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Effetti

- Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.
- In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene prima della rivalutazione.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Agenzia
Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

Assegnazione / cessione agevolata (comma 565)

- Società di persone e di capitali, che assegnano e/o cedono ai soci:
 - gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione,
 - mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
- Operazioni poste in essere **dall'1.10.2016 al 30.9.2017.**
- Versamento imposta sostitutiva dell'8%:
 - 60% entro **il 30.11.2017;**
 - il rimanente 40% entro **il 16.6.2018.**



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Direzione Regionale della Lombardia

Estromissione agevolata immobile dall'impresa individuale (comma 566)

- Imprenditori individuali al 31.10.2016 e fino all'1.1.2017.
- Estromissioni poste in essere **dall'1.1.2017 al 31.5.2017.**
- Immobili strumentali per natura o per destinazione posseduti in regime d'impresa al 31.10.2016.
- Versamento imposta sostitutiva dell'8%:
 - 60% entro il **30.11.2017**;
 - il rimanente 40% entro il **16.6.2018.**



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA



Agenzia Entrate
Direzione Regionale della Lombardia